

DELIBERA N. 34/20/CONS

MODIFICHE ALLA DELIBERA 348/18/CONS RECANTE “MISURE PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 3, COMMI 1, 2, 3, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2015/2120 CHE STABILISCE MISURE RIGUARDANTI L’ACCESSO A UN’INTERNET APERTA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA LIBERTÀ DI SCELTA DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI”

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”, ai sensi del quale “*All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2015/2120, del 25 novembre 2015, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’*Internet* aperta e che modifica la direttiva n. 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il Regolamento (UE) n. 2012/531 relativo al *roaming* sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (di seguito, anche “*Regolamento*”);

VISTA la Delibera n. 348/18/CONS, del 18 luglio 2018, recante “*Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali*”;

VISTA la sentenza del Tar Lazio, sez. III, n. 1200 del 23 ottobre 2019 pubblicata il 28 gennaio 2020;

CONSIDERATO che, per effetto della predetta sentenza, la previsione di cui all'art. 4, comma 3, lett. b) della Delibera n. 348/18/CONS è stata annullata nella parte in cui ha previsto che, in caso di fornitura del terminale a titolo gratuito, i fornitori di accesso ad Internet *«non impongono oneri aggiuntivi per la mancata restituzione dell'apparecchiatura terminale inutilizzata in caso di recesso da parte dell'utente finale»*;

CONSIDERATO, in particolare, che il Tar Lazio ha ritenuto illegittima, sotto tale profilo, la norma perché prescrive al fornitore di servizi di accesso ad Internet di rinunciare ad un apparato fornito gratuitamente all'utente, in violazione dell'art. 1803 cod.civ. (secondo cui elemento essenziale del contratto di comodato è *“l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”*), *«sebbene egli lo avesse originariamente richiesto e accettato a determinate “condizioni tecniche” e “di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale”*», così *“incidendo gravemente sull'equilibrio del rapporto contrattuale stipulato con i consumatori”*;

RITENUTO che la restituzione, da parte degli utenti interessati, del modem fornito a titolo gratuito debba riguardare la specifica ipotesi di squilibrio contrattuale presa in esame dal TAR e che le modalità di restituzione del modem debbano essere semplici e non onerose per l'utente;

RAVVISATA la necessità, alla luce della sentenza sopra citata, di modificare la lettera b) del comma 3 dell'art. 4 della Delibera n. 348/18/CONS eliminando l'inciso oggetto della pronuncia di annullamento del Tar;

RITENUTO, alla luce della predetta pronuncia, opportuno chiarire al medesimo comma 3 dell'art. 4 della Delibera 348/18/CONS che, anche in caso di fornitura del terminale a titolo gratuito, i fornitori di servizi di accesso ad Internet devono predisporre una corrispondente offerta che non includa l'apparecchiatura terminale ovvero rendere opzionale la fornitura della stessa;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*.

DELIBERA

Art. 1

Il comma 3 dell'art. 4 della Delibera 348/18/CONS è sostituito dal seguente:

“In caso di fornitura del terminale a titolo gratuito i fornitori di servizi di accesso ad Internet:

- a) predispongono una corrispondente offerta che non includa l'apparecchiatura terminale ovvero rendono opzionale la fornitura dell'apparecchiatura terminale;*
- b) specificano eventuali condizioni economiche e tecniche aggiuntive collegate a tale fornitura, come, ad esempio, le condizioni di assistenza e manutenzione, e tutte le altre condizioni di collegamento tra la fornitura del servizio di accesso e del terminale sia in termini di durata contrattuale che di fornitura di servizi accessori.*
- c) specificano ogni altra informazione utile a distinguere le condizioni contrattuali relative ai servizi di accesso ad Internet rispetto all'uso del terminale e i servizi correlati.”*

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Nicola Sansalone